



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 10/20

Dec. n. 10/20

Il giorno 19 ottobre 2020, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal sig. Andrea BIAGINI, quale presidente del M.C. "GRAFFIGNANO", avente ad oggetto la richiesta di esclusione dalla manifestazione del 4 ottobre 2020, relativa al Campionato Regionale Enduro Lazio, svoltasi a Castel di Tora (RI) ed organizzata dal M.C. Valturano, dei piloti Daniele ROSSI e Lorenzo PETRARCA per violazione degli artt. 6.4 e 10.3 del Reg. Enduro.

Il G.S.N., letto il ricorso, in uno gli atti allo stesso allegati, le memorie difensive dei controinteressati piloti ed i relativi allegati, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria tutti acquisiti agli atti di ufficio,

OSSERVA

Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi che appresso si spiegheranno.

I. Premessa. – In merito alla manifestazione sportiva innanzi citata, il M.C. GRAFFIGNANO ha lamentato la violazione degli artt. 6.4 e 10.3 del Regolamento Enduro da parte di due piloti ad essa partecipanti, ossia Daniele ROSSI e Lorenzo PETRARCA. In particolare, in riferimento al primo di essi, si è doluto, innanzitutto, del fatto che questi, quale presidente del M.C. VALTURANO, organizzatore del medesimo evento, non avrebbe potuto prendere parte alla gara secondo il disposto dell'art. 6.4 del predetto Regolamento Enduro, proprio per la qualità ricoperta. Inoltre, ha dedotto che sia il ROSSI che l'altro pilota PETRARCA, in violazione dell'art. 10.3 del medesimo Regolamento, avrebbero effettuato delle prove del percorso antecedentemente alla gara, adducendo, sul punto, le loro stesse dichiarazioni apparse in diversi post pubblicati sul social network "Facebook". Ha, quindi, concluso, per l'annullamento del «*risultato sportivo*» conseguito in tale occasione, con conseguente richiesta di rettifica della classifica finale del Campionato Regionale.

I controinteressati piloti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Baldassarri e Luca Monteverde, hanno replicato con proprie memorie difensive del 16.10.2020; il primo, nel rilevare di aver avanzato richiesta di deroga per la partecipazione a detta gara, in ottemperanza al Regolamento Enduro ha evidenziato che per via un «*errore scusabile*» la stessa era stata inoltrata al Co.Re. Lazio, anziché al S.T.S. e che, comunque, la gara stessa si era svolta senza alcun imprevisto di sorta. Entrambi i piloti, poi, hanno contestato la asserita violazione dell'art. 10.3 del Regolamento Enduro, deducendo, al contrario, sia la correttezza della propria condotta che la inutilizzabilità dei post estrapolati dal social network "Facebook", scritti con scopo ironico e sarcastico. Hanno, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.

II. Il merito. – Venendo al merito della questione, deve osservarsi quanto segue.

Le posizioni dei piloti Daniele ROSSI e Lorenzo PETRARCA devono essere trattate separatamente.

Le difese approntate dal pilota Daniele ROSSI non colgono nel segno; invero, risulta pacifica la circostanza che lo stesso ricopra la carica di Presidente del M.C. Valturano, organizzatore dell'evento sportivo del 4.10.2020 scorso, per cui, a mente del citato art. 6.4 del Regolamento Enduro, lo stesso non aveva titolo alcuno per partecipare come pilota, appunto, a detta manifestazione. La circostanza che il ROSSI si sia premurato di inviare la richiesta di deroga al Co.Re. Lazio anziché al S.T.S. come la norma prescrive, non può considerarsi come errore scusabile, poiché l'autorizzazione prevista dalla norma è un atto riservato alla stretta ed esclusiva competenza del Settore Tecnico Sportivo e alcun organo territoriale può sostituirsi ad esso. Tra l'altro, fermo restando che non vi è prova della data certa in cui tale richiesta di deroga sarebbe stata inoltrata, il riscontro proveniente dal medesimo Co.Re. Lazio datato 15.10.2020, oltre a non essere dirimente, è chiaramente successivo non solo alla gara del 4.10.2020, ma anche alla proposizione del ricorso *de quo* inoltrato in data 7.10.2020 pure al M.C. Valturano (come si evince dalla intestazione del ricorso medesimo), che, quindi, ne era stato reso compiutamente edotto. Ove mai detto riscontro fosse intervenuto precedentemente alla gara, il controinteressato ROSSI avrebbe potuto porre rimedio al suddetto errore.

Di conseguenza, il predetto pilota Daniele ROSSI deve essere escluso dalla manifestazione relativa al Campionato Regionale Enduro del 4.10.2020 in quanto mancante del titolo abilitante alla partecipazione all'evento sportivo, assumendo in relazione ad esso "*un incarico organizzativo diretto*". E ciò, per inciso, non secondo il R.d.G. che prevede (tra le altre, anche in merito alla graduazione) la sanzione dell'esclusione in caso di violazioni disciplinari.

Alla stregua di tanto, le ulteriori contestazioni mosse al ROSSI (art. 10.3 Reg. Enduro), possono considerarsi assorbite.

Per quanto riguarda il pilota Lorenzo PETRARCA, va rilevato che lo stesso non può considerarsi responsabile di alcuna violazione, poiché le doglianze avanzate dal ricorrente nei suoi stessi confronti risultano sfordite di supporto

probatorio. Difatti, in virtù dell'antico brocardo "*nemo tenetur se detegere*", l'attendibilità delle dichiarazioni che il medesimo ha postato sul social network Facebook in relazione a delle presunte prove del percorso in un momento antecedente la gara, appare quantomeno opinabile, tenuto conto, altresì, del contenuto del documento a firma del responsabile di percorso – allegato agli atti - che afferma che il tracciato della gara era «*regolarmente fettucciato*»: pertanto, anche se il PETRARCA lo avesse percorso in un momento precedente alla gara stessa ma prima della relativa delimitazione, la circostanza sarebbe del tutto irrilevante nel caso che occupa.

III. Conclusioni. – Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione per ciò che riguarda la posizione del pilota Daniele ROSSI che va escluso dalla manifestazione del 4.10.2020, relativa al Campionato Regionale Enduro Lazio, svoltasi a Castel di Tora (RI) ed organizzata dal M.C. Valturano, e rigettato per il resto.

P.Q.M.


il Giudice Sportivo Nazionale,

- **ACCOGLIE PARZIALMENTE** il ricorso nei termini di cui in motivazione;
per l'effetto:
- **ORDINA** al S.T.S. la modifica della classifica della manifestazione del 4.10.2020, relativa al Campionato Regionale Enduro Lazio, svoltasi a Castel di Tora (RI), organizzata dal M.C. Valturano, e manda allo stesso Settore perché proceda alla sua pubblicazione in sostituzione della precedente.
- **RIGETTA** per il resto.

Depositata il 19 ottobre 2020

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- M.C. GRAFFIGNANO;
- Avv. Mario Baldassarri;
- Avv. Luca Monteverde;
- Rossi Daniele (elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti. Mario Baldassarri e Luca Monteverde);
- Petrarca Lorenzo (elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti. Mario Baldassarri e Luca Monteverde);
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada FMI;
- Co.re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.